

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 FEBBRAIO 2021, NN. 36, 37, 38, 39 E 40

RELAZIONE

Il presente schema di decreto legislativo giunge in approvazione definitiva, a completamento dell'*iter* previsto, in conformità anche alle prescrizioni recate dalla legge delega n. 86/2019.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023.

Successivamente, in relazione alle disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37 e 39 (artt. 1, 2 e 4 dello schema di decreto legislativo) è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2023.

Sempre nella seduta del 21 giugno 2023, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 38 e 40 (articoli 3 e 5 dello schema di decreto legislativo correttivo).

Rispettivamente in data 12 e 18 luglio sono stati poi acquisiti anche i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati (riunite VII Cultura scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato, e V Bilancio) e, rispettivamente in data 13 e 19 luglio del Senato della Repubblica (riunite 7° Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport e 10° Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, e 5° Bilancio).

Il presente schema di decreto legislativo, rispetto a quello oggetto di esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023, è stato, pertanto, integrato e modificato, secondo le indicazioni ricevute dovendo tenere, comunque,



conto sia dei criteri e principi della legge delega n. 86/2019, sia dell'impianto normativo esistente.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, include nella definizione di associazione o società sportiva dilettantistica della lettera a), articolo 2, decreto legislativo n. 36 del 2021, il soggetto giuridico, anche paralimpico, che sia comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. L'integrazione consente un miglior coordinamento con la disciplina dettata dal già menzionato decreto legislativo n. 39 del 2021, al fine di rendere il registro un effettivo strumento di semplificazione e di utilità per tutto il mondo dello sport dilettantistico come da indicazioni contenute nel parere delle commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *ss*).

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, interviene sulla definizione di Comitato Italiano Paralimpico (CIP) della lettera a), articolo 2, decreto legislativo n. 36 del 2021, seguendo le osservazioni generali contenute nel testo del parere espresso dalle commissioni riunite 7° e 10° del Senato, che hanno suggerito di novellarne la definizione, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 43 del 2017. Sulla scorta dello statuto, il CIP, ente pubblico riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, viene definito quale autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità.

L'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, interviene sulla definizione di lavoratore sportivo della lettera dd), articolo 2, decreto legislativo n. 36 del 2021. La modifica si rende necessaria ai fini del coordinamento normativo con quanto prevede il novellato articolo 25, decreto legislativo n. 36 del 2021, come richiesto dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati.

L'**articolo 1, comma 2**, interviene sull'articolo 6 del d.lgs. n. 36/2021, in tema di forma giuridica, per il quale tutti gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva. Per coordinare meglio la disposizione con la normativa del Terzo Settore che non prevede analoga disposizione, le commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett., *e*), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo, hanno suggerito di limitare tale obbligo alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche.



L'**articolo 1, comma 3, lettera a)**, che non subisce modifiche rispetto alla prima lettura, mira a precisare sul piano lessicale la formulazione dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo ai soggetti per i quali il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica quale oggetto sociale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non è richiesto, individuando quali destinatari della disposizione gli "enti" piuttosto che le "associazioni e società sportive" costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo Settore che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore. L'**articolo 1, comma 3, lettera b)**, che non subisce modifiche rispetto alla prima lettura, mira a prevedere che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2023. L'**articolo 1, comma 3, lettera c)**, che non subisce modifiche rispetto alla prima lettura, introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un nuovo articolo 7-*bis* ove si prevede che le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici n 1444 del 2 aprile 1968 e simili indipendentemente dalla destinazione urbanistica, in analogia alla norma prevista per gli enti del terzo settore (articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo statutario e non hanno carattere produttivo.

L'**articolo 1, comma 4**, che non subisce modifiche, mira a integrare l'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del già menzionato articolo 9, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.



In merito all'articolo **1, comma 5**, dello schema di decreto legislativo, che interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2021, le commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *h*), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo, hanno suggerito di limitare alle sole cariche elettive l'incompatibilità, prevista dallo stesso articolo, per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, valutando, inoltre, di sopprimere il riferimento agli Enti di promozione sportiva al fine di confinare detta incompatibilità all'interno della medesima disciplina sportiva. Tale osservazione non è stata accolta in quanto detta incompatibilità non deriva dalle modalità di nomina degli amministratori ma dal rischio di conflitti di interessi e la soppressione del riferimento agli Enti di promozione sportiva comporterebbe un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto, ad esempio, alle Federazioni sportive nazionali, le quali possono anch'esse prevedere, al loro interno, più discipline sportive. Conseguentemente la disposizione non ha subito modifiche rispetto alla prima lettura.

L'**articolo 1, comma 6**, interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo correttivo, le commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *f*) hanno chiesto di prevedere l'adozione di procedure semplificate per la modifica degli statuti qualora ciò avvenga in ottemperanza a modifiche normative e un esonero dal pagamento degli oneri relativi all'iscrizione al registro, analogamente a quanto già previsto per gli enti del Terzo Settore; analoghe considerazioni sono state formulate anche dalle commissioni 7° e 10° del Senato con riguardo specifico all'imposta di registro. In accoglimento di tali osservazioni la lettera a) integra l'**articolo 1, comma 6**, dello schema di decreto legislativo prevedendo, con il nuovo comma 2-bis, che le modifiche statutarie, adottate entro il 31 dicembre 2023, siano esenti dall'imposta di registro quando hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative richieste per conformare gli statuti alle disposizioni del decreto 28 febbraio 2021, n. 36.

La **lettera b)** mira, inoltre, a precisare sul piano terminologico, che l'applicazione della disciplina prevista al comma 3, articolo 12, decreto legislativo n. 36 del 2021



riguarda le “associazioni e gruppi sportivi scolastici” (piuttosto che “associazioni sportive scolastiche”) senza che questo, come indicato anche nel parere della Commissione V del Senato, determini un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente.

In accoglimento, poi, delle osservazioni pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *l*), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo, con l'**articolo 1, comma 8**, dello schema di decreto legislativo si interviene sull'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di tesseramento, anche al fine di includere, tra i soggetti che rilasciano il tesseramento, i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato. Le già menzionate commissioni hanno inoltre suggerito, tra le modifiche da apportate all'articolo 15 – in materia di tesseramento e nel tentativo di ridurre il contenzioso assicurativo – di inserire una clausola di accettazione implicita del rischio normalmente connesso al tipo di attività sportiva praticata, legata al tesseramento. Quest'ultima osservazione non è stata accolta in quanto alla modifica prospettata non è possibile attribuire un reale effetto deflattivo degli eventuali contenziosi e, al contrario, si correrebbe il rischio di introdurre una sorta di scriminante della responsabilità, non codificata, dalla portata eccessivamente generica.

L'**articolo 1**, ai **commi 10 – 16**, interviene sul Titolo IV del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di impiego di animali nello sport, anzitutto modificandone, con il comma 10, la denominazione in “attività di sport” al posto di “attività sportive” chiarendo, anche sulla base di quanto osservato dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *m*), che oggetto degli articoli dal 19 al 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021 sono le attività rientranti nell'ambito dello sport, secondo la definizione contenuta alla lettera *nn*) dell'articolo 2 del citato decreto.

Per quanto riguarda il **comma 11**, che interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 36 del 2021: **la lettera a)** precisa che i criteri di sicurezza e salvaguardia devono riguardare sia gli animali che gli atleti; **la lettera b)**, seguendo sempre le indicazioni commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *o*), introduce il comma 4-*bis*, che prevede che l'attuazione delle disposizioni che presiedono alla tutela del benessere degli animali impiegati in attività di sport,



avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su proposta del Ministero della Salute e di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; la **lettera c)**, che non subisce modificazioni, precisa che il documento di identificazione deve riguardare ogni animale impiegato in attività sportive e deve essere intestato a persona fisica o giuridica; la **lettera d)**, esclude il trasporto di animali impiegati in attività sportive dalla disciplina in materia di autotrasporto recata dalla legge n. 298 del 1974, se effettuato dal relativo proprietario o dal legittimo detentore, alle condizioni ivi previste, in accoglimento delle osservazioni pervenute, sul punto, dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *n*); la **lettera e)**, che non subisce modificazioni, interviene, infine, sulla disciplina dell’obbligo della copertura assicurativa connessa al tesseramento dell’animale impiegato in attività sportive che si intende assolto se garantita con il tesseramento.

Per quanto riguarda il **comma 12**, che interviene sull’articolo 20 del decreto legislativo n. 36 del 2021: si sostituisce l’attuale articolo sulla disciplina relativa all’ammissione dell’animale ampliandone l’applicazione, oltre che a una manifestazione anche a una competizione o un evento sportivo. Rispetto al testo oggetto dello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, è stato previsto che l’accertamento di “idoneità” da parte del veterinario, al quale è subordinata l’ammissione dell’animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo, sia necessario in mancanza di certificato di idoneità annuale, analogamente a quanto previsto per il cavallo atleta dal successivo articolo 23 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, in accoglimento delle osservazioni sul punto pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *p*) nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo approvato in esame preliminare.

Per quanto riguarda il **comma 13**, che interviene sull’articolo 21 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in tema di regolamenti sportivi e sanzioni disciplinari, e che non è stato oggetto di modifiche all’esito dei pareri delle commissioni parlamentari, dispone un termine di 90 giorni per l’adozione dei regolamenti sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, che fissino le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al Capo I, nonché – in forza della modifica



apportata – i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto nel capo I presente decreto.

Per quanto riguarda il **comma 14**, che non ha subito modifiche all'esito dei pareri, che interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 36 del 2021, sono apportati alcuni interventi di coordinamento formale e terminologico in tema di definizione di "cavallo atleta".

Per quanto riguarda il **comma 15**, che interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in tema di visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, si prevede, con l'introdotta comma 1-*bis* all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l'adozione di un decreto del Ministero della Salute, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con il quale definire i contenuti della visita veterinaria di cui al primo comma del predetto articolo 23, nonché modalità e contenuti dell'accertamento dell'idoneità dell'animale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36. Tale intervento è reso necessario per coordinare la presente disposizione con l'osservazione pervenuta sull'articolo 1 comma 12, dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *p*).

Per quanto riguarda il **comma 16**, che interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in tema di manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi. La norma sostituisce il vigente comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 36/2021; le modifiche hanno semplicemente l'obiettivo di meglio coordinare le norme, anche rispetto al mondo paralimpico, nonché prevedere il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1, circa i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico relativamente alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati. Rispetto all'originaria formulazione è stato poi espunto il riferimento alla previsione di sanzioni da adottare con il medesimo decreto. Non sono state invece accolte le osservazioni pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati in tema di manifestazioni popolari pubbliche o private di carattere storico o folcloristico (osservazione lett. *q*).

L'**articolo 1, comma 17**, lett. a), b), c), d) ed e), interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021. La **lettera a)**, chiarisce, al comma 1, la nozione di lavoratore sportivo qualificando tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore



tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché, in accoglimento delle osservazioni formulate dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *bb*), a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP, di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. La nozione include anche chi svolge, verso un corrispettivo e a favore dei suddetti soggetti, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva; restano escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale. L'intervento è volto a meglio specificare i destinatari delle prestazioni, rimanendo invariata la relativa platea, fermi restando i due requisiti del tesseramento e della mansione. La norma, inoltre, esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito albo del relativo ordine professionale. In particolare, rispetto al testo approvato in sede di esame preliminare, si è chiarito, nel successivo nuovo comma 1-*ter*, che i regolamenti tecnici cui fare riferimento sono quelli delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, in accoglimento della proposta formulata dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *v*).

La **lettera b**), in accoglimento delle proposte pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *v*), con lo scopo di prevenire incongruenze e difficoltà interpretative della disposizione, introduce con il comma 1-*ter* un meccanismo di coordinamento per la formazione di un elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ad integrazione di quelle elencate all'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La **lettera c**), sempre in accoglimento di un'osservazione di carattere generale delle commissioni VII e XI della Camera dei deputati, al fine di eliminare dubbi di carattere interpretativo, introduce il comma 3-*bis* il quale prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline



sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori occasionali, secondo la normativa vigente.

La **lettera d)** mira a integrare la disciplina in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e prevede che anche le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, per le proprie affiliate se richiesto, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute Spa, possano avvalersi delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, precisando altresì che questi possano prestare tale attività (i) come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con applicazione del regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (ii) come lavoratori sportivi, laddove sia previsto il versamento di un corrispettivo. In tal caso l'attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In accoglimento delle osservazioni espresse dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *u*), è previsto che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, vengano definiti i parametri per il rilascio dell'autorizzazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza nei confronti del soggetto che la richieda. Infine, sul punto, non si è accolto pienamente le osservazioni in tema di limite orario massimo settimanale di lavoro (osservazione lett. *s*), in ragione del principio di specificità dello sport e della conseguente specialità della relativa disciplina lavoristica.

Lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare prevedeva che le disposizioni in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicassero anche al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato limitatamente all'attività sportiva non rientrante nell'attività sportiva istituzionale. Nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo sono



state evidenziate alcune difficoltà interpretative emerse nel corso delle audizioni. Si è voluto quindi meglio definire l'ambito applicativo della previsione rispetto ai Gruppi sportivi militari e ai Corpi civili dello Stato, prevedendo che il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 36 del 2021 non si applichi a detto personale quando questo espleta la propria attività sportiva istituzionale, e agli atleti, ai quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI o dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.

La **lettera e)**, sostituisce l'attuale comma 6-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo, in sintesi, che in relazione alle singole prestazioni dei direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, non risultando quindi necessaria la stipula di un contratto di lavoro. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute.

La **lettera e)** introduce anche un nuovo comma 6-*ter* ove si prevede che, per i direttori di gara e agli altri soggetti di cui al comma 6-*bis*, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, siano effettuate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, nonché dal CONI, dal CIP e da Sport e Salute S.p.a. che provvedono, anche per conto delle proprie affiliate, per un ciclo di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e che le stesse siano poi comunicate entro il trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del trimestre che, per evitare equivoci, si è precisato essere quello solare. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, gli



stessi enti di cui sopra inseriscono all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i soggetti convocati e i relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, come si è ritenuto opportuno precisare, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale, mettendola a disposizione del sistema pubblico di connettività. Sono inoltre previste specifiche disposizioni circa le modalità di iscrizione nel libro unico del lavoro. In accoglimento delle osservazioni pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *aa*), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, è stato meglio precisato il termine entro il quale le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, possono procedere a effettuare le comunicazioni al centro per l'impiego anche per le proprie affiliate. Si è ritenuto precisare, rispetto al testo esaminato in sede preliminare, che le comunicazioni possono essere effettuate direttamente dagli enti affiliati laddove richiesto dagli organismi affilianti. La modifica apportata mira a tener conto del fatto che non sempre le Federazioni Sportive Nazionali o le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva effettuano le comunicazioni o le designazioni. In alcuni casi, infatti, queste si limitano solo a "elencare" i soggetti che possono presiedere alle manifestazioni e l'atto della designazione viene materialmente svolto dagli organizzatori delle stesse, che selezionano e retribuiscono.

L'**articolo 1, comma 18**, alla **lettera a)**, espunge una disposizione non più vigente contenuta nell'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in accoglimento delle osservazioni formulate dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *b*).

L'**articolo 1, comma 20, lettera a)**, che non ha subito modificazioni a seguito dei pareri, interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, con lo scopo di innalzare da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall'articolo 28, comma 2, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. La **lettera b)**, prevede che



anche la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata, l'Ente di promozione sportiva, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a., ove destinatarie delle prestazioni sportive, siano tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La successiva **lettera c)**, che non ha subito modifiche, chiarisce la natura facoltativa dell'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per l'adempimento dell'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. Infine, la **lettera d)**, sempre del predetto **comma 20**, sostituisce il comma 5 dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo, nella formulazione già adottata in sede di approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo correttivo, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che individui le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti dal successivo comma 4. Il “nuovo” comma 5 dell'art. 28 introduce poi ulteriori disposizioni di dettaglio relativamente agli adempimenti di cui ai già menzionati commi 3 e 4, nonché disposizioni transitorie in sede di prima applicazione, tra l'altro disponendo che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

In parziale accoglimento delle osservazioni espresse dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione n. 7), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo, nel presente schema di decreto legislativo è stato spostato al 31 dicembre il termine per le disposizioni tecniche e i protocolli informatici, mentre rimane fissato al 31 ottobre quello per gli adempimenti e il pagamento dei contributi per il periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 in quanto la dilazione avrebbe comportato oneri non quantificati e non coperti dovuti alla registrazione delle entrate nel 2024, nell'ambito del bilancio dello stato.

Inoltre, in accoglimento di ulteriori osservazioni delle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (osservazione lett. *dd*), è stato modificato il comma 3 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che esonerava da obblighi di comunicazione i



collaboratori con compensi inferiori a 5 mila euro: per ragioni di trasparenza e di tracciabilità, è stato soppresso il predetto esonero, prevedendo anche per questi rapporti gli obblighi di comunicazione nelle forme previste dal comma 5 dell'art. 28.

L'**articolo 1, comma 21**, introduce di un nuovo articolo 28-*bis* al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, mira a far sì che agli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratore pubblico o privato, che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, sia garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere, da parte del datore di lavoro, a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

Conseguentemente a partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. Le relative istanze devono essere presentate al CIP, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste ammissibili sono soddisfatte entro un milione di euro a valere sulle dotazioni economiche del CIP. Attualmente, infatti, gli atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori, per poter prendere parte alla preparazione e agli allenamenti, nonché per poter partecipare ad eventi internazionali, usufruiscono di permessi non retribuiti/giorni di ferie/periodi di aspettativa non retribuita. Ciò determina, inevitabilmente, da una parte una evidente discrepanza con gli atleti arruolati nei gruppi sportivi militari o dei corpi dello Stato (si esplicita infatti che le disposizioni introdotte dal **comma 21 dell'articolo 1** non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari della e i Gruppi sportivi militari dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale), dall'altra l'impossibilità di utilizzare gli istituti previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali (permessi, ferie e aspettativa) per esigenze personali e/o familiari, con notevoli disagi per l'atleta stesso.



In questo quadro, si mira a garantire, con la disposizione in esame, che gli atleti paralimpici di alto livello possano svolgere la loro attività sportiva senza dover necessariamente ricorrere a permessi, ferie o periodi di aspettativa non retribuita.

In accoglimento delle osservazioni vincolanti formulate nel parere favorevole espresso dalla Commissione V della Camera dei deputati, rispetto alla formulazione della disposizione nello schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, è stato precisato che le richieste di rimborso verificate e ammissibili, di cui al nuovo art. 28-*bis* del decreto legislativo n. 36/2021 sono soddisfatte fino a un massimo complessivo di un milione di euro su base annua a decorrere dal 2024.

L'**articolo 1, comma 22**, integra l'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, prevedendo che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili (che non concorrono a formare il reddito del percipiente) e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'**articolo 1, comma 23**, che non ha subito modificazioni, interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, fissando in 14 anni di età il limite minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per l'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

L'**articolo 1, comma 24**, in tema di abolizione di vincolo sportivo e premio di formazione tecnica, sopprime alla lettera a) il riferimento alla disciplina transitoria perché non più attuale, e, alla lett. c), sostituisce il termine del 31 dicembre 2023 con il primo luglio 2024, in coerenza con il comma 1. Tale osservazione è stata formulata dalle commissioni 7° e 10° del Senato.

L'**articolo 1, comma 25**, che non ha subito modificazioni, interviene sull'articolo 32 del decreto legislativo 36 del 2021. Alla **lettera a)**, prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi, debba essere adottato, fra l'altro, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana ("FMSI"). Il coinvolgimento della FMSI appare utile per acquisire il punto di vista del mondo dello sport nell'ambito del processo di formazione delle norme volte a definire



l'ambito dei controlli medici dei lavoratori sportivi; alla **lettera b)**, emenda un refuso relativo al rinvio normativo recato dal comma 2 del predetto articolo 32; alla **lettera c)** integra il comma 5 del predetto articolo 32, prevedendo che anche gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale; infine, alla **lettera d)**, introduce una disposizione di coordinamento formale/terminologico, al comma 6-*bis* dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

In tema di controlli sanitari dei lavoratori sportivi, non è stata pienamente accolta l'osservazione della commissione del Senato che invitava a considerare l'opportunità di evitare duplicazioni rispetto agli accertamenti funzionali al riconoscimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, disponendo che la certificazione rilasciata dal medico sportivo fosse sufficiente anche ai fini dell'attestazione di idoneità per il rapporto di lavoro sportivo, senza ricorrere a un'ulteriore visita da parte del medico del lavoro. Ciò in quanto il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive - nel caso dell'atleta si pensi al cd. "rischio sportivo" specifico che caratterizza la singola disciplina sportiva, in gara e in allenamento, - secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 36 del 2021, come novellato dal decreto correttivo n. 163 del 2022.

Con il nuovo testo dell'art. 32 si realizza - come già evidenziato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, - un migliore coordinamento con le disposizioni contenute nel successivo art. 33 sotto il profilo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori sportivi effettuata dal medico competente, quale misura generale di tutela della salute dei lavoratori prevista dall'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'art. 33, come modificato, ha precisato che il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui al precedente art. 32.

In tal caso la competenza è del medico specialista in medicina dello sport, mentre l'idoneità alla mansione, non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal



medico competente in conformità alle disposizioni contenute nel predetto art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Sul punto la relazione illustrativa al decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 ha evidenziato, in modo chiaro e preciso, che tale intervento è finalizzato ad *“evitare una possibile sovrapposizione del ruolo del ‘medico specialista in medicina dello sport’ - il quale certifica ‘l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo’, sulla scorta di indagini strumentali - con quello del ‘medico competente’ di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale ha il compito di effettuare la ‘sorveglianza sanitaria’, definita dall’art. 2, primo comma, lett. m) del Testo Unico come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.*

Il medico specialista in medicina dello sport non ha, tra i suoi compiti, quelli prescritti dall’art. 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per il medico competente.

Il giudizio di idoneità che quest’ultimo soggetto deve esprimere ai sensi del richiamato art. 41 si articola, infatti, in diverse fasi, la prima delle quali attiene alla valutazione dell’ambiente di lavoro e dei rischi presenti, seguita poi dalla valutazione del lavoratore, ovvero della conoscenza del suo stato di salute psico-fisica e, in tal caso, utilizza la certificazione predisposta dal medico sportivo, come previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, come emendato dall’articolo 1, comma 26, lettera a) del decreto oggetto della presente relazione.

L’intervento correttivo operato ha permesso pertanto di meglio coordinare, e per certi aspetti semplificare, anche in un quadro di sostenibilità degli oneri a carico delle associazioni e società sportive che operano in ambito dilettantistico, il regime certificativo relativo all’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo, e quello relativo all’accertamento della cd. idoneità lavorativa sportiva, nel senso di valutazione globale dei rischi cui il lavoratore sportivo è esposto in un determinato ambiente lavorativo.

A ciò si aggiunga che con il recente decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023 (*“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”*), è stato dedicato l’intero Capo II alla sicurezza sul lavoro. In particolare, per la parte che interessa, l’art. 14 ha modificato diversi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, tra questi, l’art. 18 relativo alla nomina del



medico competente. Secondo la nuova formulazione *"il datore di lavoro (...) e i dirigenti (...) devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28"*.

Con la modifica in parola si introduce per la prima volta un esplicito collegamento diretto tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, la quale dovrà essere effettuata dal medico competente, fermi restando i rischi già normati dal d.lgs. n. 81 del 2008, solo nei casi in cui ciò risulterà necessario secondo gli esiti della valutazione dei rischi.

L'**articolo 1, comma 26**, interviene sull'articolo 33 del decreto legislativo 36 del 2021 in tema di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori. La **lettera a)**, in primo luogo, prevede che il medico competente, nell'accertamento dell'idoneità al lavoro del lavoratore sportivo, utilizzi la certificazione rilasciata dal medico sportivo; in secondo luogo provvede a dettagliare, in favore dei lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, alcune prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria e formazione su salute e sicurezza sul lavoro (in particolare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: *i)* beneficiare della sorveglianza sanitaria; *ii)* partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La **lettera b)**, mira a integrare il comma 6 dell'articolo 33 prevedendo che la nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. E' stato precisato che l'obbligo di comunicazione è previsto con il decreto di cui alla prima parte del medesimo articolo 33.

L'articolo 1, **comma 27**, modificato su espressa richiesta delle commissioni riunite VII e XI della Camera, introduce prescrizioni in materia di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Si prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, stabilisca le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. La **lettera b)** del comma 27 precisa che ai lavoratori sportivi



titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi. Le modifiche apportate dal comma 27 tengono conto delle osservazioni vincolanti formulate in sede di espressione di parere favorevole dalla commissione V della Camera dei deputati.

L'**articolo 1, comma 28**, intervenendo sull'articolo 35, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende fra l'altro, alla **lettera b)**, facoltativa la possibilità di avvalersi del Registro delle attività sportive dilettantistiche ai fini dell'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, per quanto riguarda i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In accoglimento delle osservazioni vincolanti espresse dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati (oss. n. 3), nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo correttivo, che per sostenere la riforma e agevolarne una progressiva entrata in vigore, richiedeva la previsione di misure agevolative nei confronti delle piccole realtà sportive dilettantistiche, è stato poi inserito, con la **lettera c)**, il riconoscimento di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo nonché sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Agli oneri, pari a



8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106.

L'**articolo 1, comma 29**, integra l'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di trattamento tributario. In primo luogo, si interviene, anche con riguardo all'IRAP, precisando, rispetto al testo approvato in sede preliminare, che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo, inferiore all'importo annuo di 85.000, euro, non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, qualunque sia il numero totale dei compensi inferiori a quell'importo versati dal singolo ente.

In secondo luogo, non risultano accoglibili le osservazioni formulate dalle commissioni riunite sia della Camera (oss. lett. *ss*) che del Senato, con le quali viene richiesta l'introduzione di una "tassa fissa" sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento sui compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che superano il limite di euro 15.000,00, per la parte eccedente, quale che sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 85.000,00. La parte che eccede il limite di euro 85.000,00 concorre a formare il reddito del percipiente, in quanto onerosa e, comunque, in parte si sovrappone ai regimi forfettari già in vigore.

L'**articolo 1, comma 30, lettera a), n. 2)**, esclude dall'ambito applicativo dell'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. La **lettera b)** del medesimo comma precisare, ai fini di coordinamento normativo, che all'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP si



applicano, ai fini previdenziali, anche i commi 6 e 7 dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021.

L'**articolo 1, comma 33**, in sostanziale accoglimento delle osservazioni formulate dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati, interviene, modificandolo, sull'articolo 41, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2021, fra l'altro meglio definendo l'oggetto dell'attività professionale di chinesiologo, appunto, sulla base delle osservazioni formulate dalle commissioni. Rispetto alla riformulazione proposta dalle commissioni VII e XI si è mantenuto il riferimento al solo "esercizio fisico" e non anche all'attività fisica, perché più appropriato rispetto all'oggetto dell'attività dei chinesiologi.

Le modifiche previste all'**articolo 1, commi 34 lettera b); 35, lettera b) e 36, lettera c)**, rispettivamente relative alle Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre (art. 43 del d.lgs. n. 36/2021); agli atleti paralimpici dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro (art. 44 del d.lgs. n. 36/2021); e alle componenti sportive paralimpiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 45 del d.lgs. n. 36/2021) sono state adottate in accoglimento delle osservazioni formulate nel parere delle commissioni riunite 7° e 10° del Senato della Repubblica, ove veniva suggerito di specificare che, in relazione agli atleti paralimpici, gli stessi sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia/condizione invalidante, così come certificata dalle commissioni mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.

L'**articolo 1, comma 39**, introduce al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, un nuovo articolo 50-*bis*, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, disciplinandone fra l'altro i relativi compiti. In sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, le commissioni 7° e 10° del Senato hanno suggerito di riformulare il termine per l'istituzione dell'Osservatorio, risultando quello previsto nella formulazione originaria già scaduto. È stato pertanto previsto che l'Osservatorio dovrà essere istituito entro il 31 dicembre 2023.

Le restanti modifiche recate dall'**articolo 1**, non dettagliatamente elencate sopra, mirano complessivamente a integrare una pluralità di disposizioni recate dal decreto



legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 con specifici riferimenti agli organismi del mondo paralimpico e al lavoro sportivo dei relativi atleti, tecnici e dirigenti.

L'**articolo 2, lettera a)** modifica l'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo n. 37 del 2021 e, in coerenza con le osservazioni delle commissioni, interviene sulla definizione di Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità; **la lettera b)**, mira a integrare il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 prevedendo che nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'agente sportivo possa svolgere una "doppia rappresentanza" solo se l'agente sportivo assiste il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso (la previsione è stata modificata rispetto al testo approvato in sede di esame preliminare, ove si ammetteva la "doppia rappresentanza" solo se in favore del lavoratore e della società sportiva cessionaria, accogliendo le specifiche osservazioni sulla disposizione formulate dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati con il parere sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare).

La **lettera c)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 prevedendo che nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle oggetto del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.



L'**articolo 3**, già sulla base della formulazione approvata in sede di esame preliminare, interviene sull'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, disponendo che il regolamento unico, di cui allo stesso articolo 8, preveda l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati relativi alle predette operazioni.

In sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, le commissioni VII e XI della Camera dei deputati hanno suggerito di integrare l'articolo 3 con una serie di interventi integrativi e correttivi sul d.lgs. n. 38/2021 e, in particolare, sul relativo articolo 4, con le seguenti finalità:

- in generale, apportare modifiche di revisione e coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- prevedere disposizioni che consentano, eventualmente solo in casi specifici, alle associazioni e società sportive di separare, sul piano contabile, gli investimenti in infrastrutture sportive, anche mediante la costituzione di società di scopo;
- ricordato quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 7, comma 2, della legge delega n. 86 del 2019, introdurre norme che consentano espressamente all'Istituto per il Credito sportivo di svolgere attività di rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti in esame;
- prevedere agevolazioni e semplificazioni a favore di chi investe in infrastrutture sportive;
- prevedere disposizioni idonee a orientare gli interventi oggetto della previsione a principi di sostenibilità;
- eliminare il criterio della «contiguità» fisica tra l'impianto sportivo e le altre aree che l'amministrazione potrebbe rendere disponibili;
- inserire misure che agevolino l'utilizzazione delle infrastrutture sportive.

Conseguentemente, in accoglimento delle suddette osservazioni, all'**articolo 3, comma 1**, dello schema di decreto legislativo, viene diffusamente modificato l'articolo 4 del d.lgs. n. 38/2021.

Più nel dettaglio, alla **lettera a)** si prevede un coordinamento della procedura prevista dall'articolo 4 d.lgs. n. 38/2021 con la semplificazione dei livelli di progettazione del nuovo codice dei contratti pubblici (passati da 3 a 2, con assorbimento nel progetto di fattibilità tecnica ed economica del contenuto del “vecchio” progetto definitivo).



Conseguentemente, si prevede che le parole “progetto definitivo”, ovunque ricorrano, siano sostituite dalle parole “progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

Alla **lettera b), n. 2**, si prevede l’introduzione, tra gli elaborati a corredo della proposta, di un esplicito riferimento ad un documento che si preoccupi di sottolineare rilevanza ed impatto sociale dell’investimento.

Le modifiche previste dalla **lettera c), n. 2**, comportano la soppressione del riferimento al criterio della “contiguità” fisica tra l’impianto sportivo e le altre aree nelle quali potrebbe essere prevista la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale, o che comunque possono essere oggetto di cessione da parte dell’amministrazione, mediante costituzione di diritto di superficie o di usufrutto (cfr. la **lettera g), n. 2**). La modifica mira a realizzare un’agevolazione e una semplificazione a favore di chi investe in infrastrutture sportive.

La **lettera g), n. 4** prevede che ai fini dell’esecuzione e successiva gestione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. n. 38/2021 e nella prospettiva di agevolare il coinvolgimento di risorse e capitali pubblici e privati, l’associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell’impianto che presenta la proposta di ammodernamento e riqualificazione ha facoltà di costituire una società di scopo partecipata in misura superiore al 50 per cento. Tale previsione consente appunto di isolare l’investimento sul piano contabile, separando l’iniziativa dal bilancio dell’associazione/società sportiva e integra una misura di agevolazione dell'utilizzazione delle infrastrutture sportive.

Le modifiche di cui alla **lettera i)** mirano a introdurre due nuovi commi *18-bis* e *18-ter*, con lo scopo di consentire all’Istituto per il Credito sportivo di svolgere attività di rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa, su richiesta delle singole amministrazioni interessate e mediante singole convenzioni, nonché di promozione degli interventi oggetto del decreto legislativo n. 38/2021.

Le ulteriori previsioni previste dall’art. 3 dello schema di decreto legislativo, non specificamente richiamate, hanno lo scopo di coordinare le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con quelle di cui al d.lgs. n. 38/2021.

L’**articolo 4, comma 1, lettera a)** include nella definizione di associazione o società sportiva dilettantistica della lettera a), articolo 2, decreto legislativo n. 39 del 2021, il



soggetto giuridico, anche paralimpico, che sia comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La definizione è identica a quella del decreto legislativo n. 36 del 2021. Mentre la **lettera b)** amplia la nozione di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'**articolo 4, comma 2**, aggiunge all'articolo 4, del decreto legislativo n. 39/2021, un nuovo comma *2-bis* che consente espressamente l'accesso al Registro anche alle Regioni e Province Autonome, in accoglimento di quanto osservato in sede di Conferenza Stato-Regioni che ha evidenziato che l'entrata in vigore del Registro ha reso necessaria la conoscenza dei dati ivi contenuti, in particolare per le attività di programmazione e conoscibilità delle associazioni e società sportive dilettantistiche registrate nonché munite di personalità giuridica. Le modalità verranno disciplinate con il provvedimento previsto all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 21 febbraio 2021.

L'**articolo 4, comma 3, lettera a)**, interviene sul comma 1 dell'attuale articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021, prevedendo che nel Registro siano iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza. La **lettera b)** del **comma 3** prevede la costituzione di una sezione dedicata al mondo paralimpico.

L'**articolo 4, comma 4**, interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2021 in tema di iscrizione al registro. La **lettera a)**, sostituisce il comma 1 disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano in particolare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante,



secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11 del Capo I del decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021. La **lettera b)** mira a integrare la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, includendo altresì l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica. La **lettera c)** prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport di cui al comma 3-*bis*, si disciplinino inoltre le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive italiane, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici. La **lettera d)** mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo sport. La **lettera e)** mira a introdurre la previsione secondo cui il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell'ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. La disposizione consente pertanto al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del "mondo", rispettivamente, olimpico e paralimpico. La **lettera f)**, nell'ambito della procedura di iscrizione al Registro, prevede un possibile ed eventuale coinvolgimento di CONI e CIP nella procedura di diffida, da parte del Dipartimento per lo sport, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti. La **lettera g)** sempre del **comma 4** in discussione mira a far sì che alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applichi l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo ai controlli sui circoli privati e che comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello su corrispettivi, quote e contributi non imponibili. La disposizione, pertanto elimina l'obbligo del "modello EAS", già abrogato per il terzo settore. Rispetto al testo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri è



stata eliminata la seconda parte per rendere pienamente effettivo l'esonero dall'obbligo in questione.

L'**articolo 4, comma 5, lettera a)** prevede un'integrazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2021, con l'introduzione dei commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, in accoglimento delle richieste pervenute in sede di Conferenza Stato-Regioni a seguito dell'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo correttivo. Più nel dettaglio, è stato evidenziato che il decreto legislativo n. 39 del 2021 non regoli compiutamente la procedura finalizzata al riconoscimento della personalità giuridica. In particolare, sarebbe residuata la necessità di introdurre una disciplina che regoli l'iscrizione nel registro di associazioni sportive già in possesso di personalità giuridica (ossia già iscritte nei registri – regionali o prefettizi – *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000) con particolare riguardo al rapporto tra i due registri. Sono stati introdotti i nuovi commi *1-ter* e *1-quater* dell'articolo 14 del medesimo decreto per regolare sia i rapporti con i registri regionali o prefettizi, sia con il registro unico del terzo settore. Per quest'ultimi viene infatti previsto che, per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica.

Infine, si prevede con l'introduzione del comma *1-bis*, che quando, con la domanda di iscrizione al Registro, è presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, a questa debbano necessariamente essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, nonché i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

L'**articolo 4, comma 5, lettera b)**, sostituisce il comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, e vi introduce i successivi commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*. Si prevede, fra l'altro, che notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea



straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificate le condizioni per la sua costituzione, in particolare con riferimento alla natura dilettantistica e alla verifica del patrimonio minimo, individuato dal successivo nuovo comma *3-ter* in 10.000 euro, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. Qualora il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata e agli amministratori. Questi, nei trenta giorni successivi, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro nazionale della attività sportive dilettantistiche. Se, entro sessanta giorni, l'ufficio del registro non comunica il motivato diniego, non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Nel caso invece di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Infine, il nuovo comma *3-quater* prevede una disciplina specifica in tema di depauperamento e ricostituzione del patrimonio minimo.

In relazione alle modifiche al d.lgs. n. 40/2021 previste dall'**articolo 5** dello schema di decreto legislativo, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare, le commissioni VII e XI della Camera dei deputati hanno valutato positivamente le osservazioni rese, in sede di audizione, della Federazione italiana sport invernali e della Associazione nazionale esercenti funiviari: pertanto, ove non diversamente specificato, le modifiche apportate dal presente **articolo 5** al d.lgs. n. 40/2021 riflettono contenuti di tali proposte. All'osservazione bbb), le Commissioni riunite hanno, infatti, chiesto al Governo di valutare l'opportunità di integrare ed emendare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, prendendo anche spunto dalle proposte pervenute da FISI e ANEF; nello specifico, con riferimento all'articolo 5, comma 1, che ha riordinato la definizione di «piste di discesa», valuti il Governo se intervenire al fine di circoscrivere ancora più accuratamente la



definizione di «piste di discesa», per quanto concerne l'identificazione degli «altri attrezzi» alla pratica dei quali sono adibiti i tracciati oggetto della definizione.

L'**articolo 5, comma 1**, interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, per integrare la definizione di cui all'articolo 2, lettera *e*), in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo *snowscoot*. In accoglimento delle osservazioni pervenute dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati, è stato precisato che gli altri attrezzi segnalati e preparati debbano essere conformi alle linee guida predisposte dalla Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI.

Le modifiche recate dall'**articolo 5, comma 2, lettera a)**, mirano a esplicitare la rilevanza della previsione quale presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di usi civici (e non solo di servitù) connessi alla gestione delle aree sciabili.

Quanto alle modifiche recate dall'**articolo 5, comma 2, lettera b)** sono state previste in accoglimento della richiesta pervenuta dalla Conferenza Unificata, ai fini del raggiungimento dell'intesa. L'intervento sull'art. 4, co. 4, del d.lgs. n. 40/2021, mira a sostituire i riferimenti alla classificazione delle piste, inserendo il rimando ai commi precedenti inerenti all'individuazione delle aree sciabili attrezzate. La disposizione vigente, infatti, prescrive che la classificazione delle piste ai sensi dei commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico. Tuttavia, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 40/2021 non disciplinano la classificazione delle piste, bensì la nozione e le modalità di individuazione delle aree sciabili attrezzate, quali perimetrazioni del territorio al cui interno sono presenti le piste, ma anche impianti e infrastrutture funzionali alla pratica degli sport invernali. Inoltre, in alcuni ordinamenti regionali la classificazione delle piste costituisce un procedimento distinto e separato rispetto a quello di individuazione delle aree sciabili.

L'**articolo 5, comma 3, lettera a)** modifica la pendenza longitudinale massima delle piste blu, riducendola al 15%. Infatti, ai sensi dell'articolo 5, co. 4, del d.lgs. n. 40/2021 Le piste di slitta, slittino e parco giochi devono possedere le caratteristiche delle già menzionate piste blu di discesa. Tuttavia, l'ipotesi di parificare la pendenza delle piste da slittino a quelle da discesa di colore blu, in presenza di una pendenza



longitudinale fino al 25% sarebbe potuto risultare pericoloso, in quanto la slitta è uno strumento che, per essere gestito in sicurezza da qualsiasi individuo, necessita di percorsi più facili e di pendenza limitata.

Quanto all'**articolo 5, comma 3, lettera b)**, viene adottato raccogliendo le osservazioni pervenute sullo schema di decreto legislativo correttivo approvato in via preliminare sia in seno alla Conferenza Unificata, nell'ambito dell'intesa ivi raggiunta, sia dalle commissioni VII e XI della Camera dei deputati. In particolare, la previsione interviene sull'art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 36 del 2021, con lo scopo di prevedere che i requisiti di larghezza delle piste di slitta, slittino e parco giochi ivi previsti si applichino solo a quelle realizzate dopo il 1° luglio 2023. Per quelle già esistenti e già realizzate alla medesima data, invece, se di larghezza inferiore ai 6 metri, si prevede l'onere per i gestori di adottare misure compensative e di sicurezza attiva, adeguandosi all'apposita segnaletica prevista con decreto del MIT, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2021.

L'**articolo 5, comma 4**, invece, interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, prevedendo l'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista.

L'**articolo 5, comma 5**, modifica l'art. 8 del d.lgs. n. 40/2021 prevedendo che, fermo il limite "generale" della larghezza non inferiore a 20 metri, le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023 devono comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri, per evitare il rischio di compromettere la possibilità di utilizzo di alcuni tracciati realizzati sulla base di normative regionali che stabilivano limiti inferiori.

L'**articolo 5, comma 6, lettera a)**, modifica l'art. 9 del d.lgs. n. 40/2021. La modifica, anzitutto, mira a far salva una determinata ben consolidata pratica organizzativa del soccorso, in alternativa all'individuazione del direttore delle piste come soggetto responsabile di coordinare e dirigere gli operatori addetti al servizio di soccorso (cfr. art. 9, co. 2, lett. e) del d.lgs. n. 40/2021). Infatti, mediante convenzioni, il soccorso è affidato a corpi organizzati di riconosciuta capacità ed esperienza (forze dell'ordine, vigili del fuoco, Croce Rossa, Croce bianca, ecc.), che lo effettuano con le loro regole e procedure, ma senza l'intervento di un incaricato dell'impianto. Si prevede pertanto che il direttore delle piste sia responsabile di coordinare e dirigere gli operatori addetti al servizio di soccorso salvo che tale attività non sia stata affidata



ai soggetti individuati dal successivo articolo 29 (Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali), alla Croce Rossa italiana o alla Croce Bianca italiana, mediante specifiche convenzioni.

L'**articolo 5, comma 6, lettera b)**, prevede poi che le regioni e le province autonome disciplinino le modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, con lo scopo di garantire una uniforme disciplina di tale figura.

L'**articolo 5, comma 7** modifica l'art. 10 del d.lgs. n. 40/2021, sostituendo la parola "piste" con "tracciati", per garantire una maggiore aderenza alla terminologia corrente. Inoltre, viene espunto il riferimento alla disciplina dello "slalom", in relazione ai pali che devono essere rimossi al termine dell'attività di allenamento, poiché i pali possono essere relativi anche ad altre discipline.

L'**articolo 5, comma 8**, interviene sull'art. 12 del d.lgs. n. 40/2021, con l'obiettivo di definire meglio il concetto di "cattive condizioni del fondo", sostituito con quello di condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo esemplificativo, a causa di ghiaccio o neve morbida. L'obiettivo è quello di rendere le "nozioni" oggetto dell'art. 12 del d.lgs. n. 40/2021 più chiare sul piano interpretativo. Si mira dunque a ricondurre le responsabilità del gestore a quelle derivanti da pericoli "atipici".

L'**articolo 5, comma 9**, interviene sull'articolo 13 e, accogliendo le osservazioni formulate dalle commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati, che suggerivano di integrare ed emendare il d.lgs. n. 40/2021 prendendo anche spunto dalle proposte pervenute da FISI e ANEF, viene precisato che, in relazione alla determinazione dell'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciò debba avvenire tenendo anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore. Infatti, attualmente, la segnaletica da utilizzare sui tracciati trova disciplina in norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI, che dovranno essere dunque tenute in considerazione al fine di valutare l'opportunità di modifiche e/o aggiornamento rispetto allo "stato dell'arte".

L'**articolo 5, comma 10**, integra l'art. 17 del d.lgs. n. 40/2021, con lo scopo di far sì che il decreto del Ministero della Salute che stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della



conformità della produzione e i controlli opportuni tenga conto, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale, anche al fine di salvaguardare quanto già attualmente prodotto e commercializzato anche nel rispetto del predetto Regolamento.

Si segnala che, infine, in relazione all'articolo 26 d.lgs. n. 40/2021, nel parere espresso dalle commissioni riunite 7° e 10° del Senato, era stato suggerito di valutare di chiarire se l'obbligo ivi previsto di munirsi di "appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso" fosse limitato alle attività fuoripista svolte nei comprensori sciistici attrezzati e ai percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi ovvero rivolto a tutte le attività con racchette da neve che, a differenza dello sci alpinismo, possono essere svolte anche in ambienti pianeggianti, distanti da pendii e come tali scevri da potenziale pericolo valanghivo.

Si è tuttavia ritenuto non necessario fornire un simile chiarimento, perché la previsione può essere già interpretabile nel senso di ritenere che se l'attività è svolta in ambienti pianeggianti ed effettivamente distanti da pendii e scevri da rischi di valanghe non è necessario garantirsi della strumentazione individuata dalla disposizione (perché, appunto, sempre però in relazione al caso concreto, non sussiste il rischio di valanghe, elemento costitutivo degli obblighi previsti dalla norma).

Il comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. n. 36/2021 appare infatti dover interpretato in combinato disposto con il successivo comma 3, che impone ai gestori di esporre quotidianamente i bollettini delle valanghe (che sembrano implicitamente dover essere assunti come riferimento ai fini della valutazione dei rischi di valanghe).

L'articolo 6 reca disposizioni finanziarie, abrogazioni e finali, prevedendo fra l'altro che le disposizioni del presente decreto si applicano a far data dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

